

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
CUSTODIA, SICUREZZA E PULIZIA AMBIENTALE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD ISTITUTI D'ISTRUZIONE
(PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) IN
GESTIONE AD A.S.I.S."**

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



CIG: _____

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto	8
Art. 9 – Revisione dei prezzi	8
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Anticipazione del prezzo	10
Art. 13 – Esecuzione del contratto.....	10
Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
Art. 17 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	12
Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	13
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	13
Art. 21 – Subappalto.....	14
Art. 22 – Pagamento diretto dei subcontraenti	14
Art. 23 – Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 25 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	15
Art. 26 – Sicurezza	16
Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	16
Art. 28 – Trattamento dei dati personali	16
Art. 30 – Obblighi assicurativi.....	17

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 31 – Penali.....	18
Art. 32 – Clausola di forza maggiore	18
Art. 33 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 34 – Recesso	20
Art. 35 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	21
Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 37 – Spese contrattuali.....	22
Art. 38 – Disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 39 – Norma di chiusura	23

**Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento**

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi, da svolgersi negli impianti sportivi in gestione ad A.S.I.S., così esplicitati:

- gestione degli accessi, della sicurezza antincendio e per la prevenzione e la gestione delle emergenze;
- pulizia ambientale: sanificazione ambientale, prestato in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM), approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", così come modificato dal Decreto correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, a cui si rinvia integralmente;

2. Il Comune di Trento in collaborazione con A.S.I.S. promuove la pratica dello sport come fattore di sviluppo del benessere psico fisico e d' inclusione sociale, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente.

3. Gli impianti sportivi interessati dal presente appalto sono elencati nell'allegato Documento 1) del presente Capitolato. Gli stessi impianti sono ubicati all'interno di istituzioni scolastiche con sede nel comune di Trento. Ciascuna istituzione scolastica può contenere più impianti sportivi al cui interno si svolgono varie discipline sportive. Ciascun impianto ha un proprio periodo temporale e un proprio orario di apertura, a seconda della programmazione delle attività sportive.

4. L'appalto non è suddiviso in lotti. Non si ritiene di suddividere l'appalto oggetto del presente provvedimento in lotti per ragioni organizzative e di miglior coordinamento delle prestazioni che, seppur distinte, avvengono contemporaneamente su un'unica infrastruttura sportiva.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi di cui all'art. 1 devono essere effettuati, a cura, spese e rischio a carico dell'Operatore economico, presso gli impianti sportivi di cui all'allegato 1) del presente capitolato.

2. L'Operatore economico deve garantire i servizi così come definiti nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

4. A.S.I.S. si riserva la facoltà, dandone immediata comunicazione all'Operatore economico, di modificare l'ubicazione e il numero degli impianti ovvero i servizi



da prestare sui singoli impianti sportivi qualora, per sopravvenute esigenze gestionali, si verifichi necessità di:

- estendere uno o più servizi a impianti sportivi, includendovi locali o specifiche aree degli stessi, diversi da quelli indicati all'allegato 1) del presente capitolato;
- cessare lo svolgimento dei servizi a impianti sportivi, includendovi locali o specifiche aree degli stessi, indicati all'allegato 1).

5. A.S.I.S. si riserva la facoltà di estendere il servizio di pulizia per utilizzo scolastico degli edifici in cui sono ubicati gli impianti sportivi, qualora il Comune di Trento o gli istituti scolastici stessi ne facciano esplicita richiesta.

6. A.S.I.S. si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, per giornate o frazioni di giornata, l'esecuzione di uno o più servizi sugli impianti sportivi, per esigenze:

- di manutenzione degli stessi impianti;
- didattiche;
- sportive;
- di forza maggiore.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dei servizi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dei servizi.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto:

- ad eseguire i servizi in conformità allo specifico capitolato speciale e ad ogni onere tecnico e amministrativo per renderli operativi;
- a fornire le garanzie e l'assistenza richieste e offerte in sede di gara.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire i servizi conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede, in ciascun impianto sportivo di cui all'allegato 1), a mettere a disposizione dell'Operatore economico per l'esecuzione dei servizi dei locali, a seconda della disponibilità di spazi, da adibire a spogliatoio e a deposito per l'attività di trattamento del materiale di consumo non monouso. La consistenza dei suddetti spazi potrà essere apprezzata in sede di sopralluogo.
2. L'appaltante mette altresì a disposizione in ciascun impianto sportivo acqua e corrente elettrica.
3. Sono messe a disposizione delle planimetrie delle varie strutture che rappresentano in modo chiaro e veloce la distribuzione delle tipologie dei locali oggetto di pulizia e custodia, nonché un agile strumento per il calcolo delle superfici.
5. I referenti della stazione appaltante e dell'appaltatore si troveranno ad intervalli da concordare per approntare una programmazione di eventuali attività periodiche di risanamento dei locali.
6. A.S.I.S. si impegna a consegnare all'Operatore economico, per via digitale, i calendari delle prenotazioni settimanali e del fine settimana entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente. Si impegna, inoltre, a consegnare le variazioni/cancellazioni/integrazioni ai calendari appena menzionati entro le ore 12.00 di due giorni antecedenti la data della prenotazione. Qualora le scadenze cadano in un giorno festivo, i termini sono anticipati alle ore 18.00 del giorno precedente.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 27/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- h) le norme del Codice civile;
- i) i Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, così come modificato dal Decreto correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
 - a.2) il Disciplinare di Gara;
 - a.3) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - a.4) l'offerta economica dell'Operatore economico;
 - a.5) in caso di R.T.I., Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete e di GEIE il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto del servizio decorre a partire dal 1° luglio 2025 e termina il 30 giugno 2029.
2. A.S.I.S. ha la facoltà (opzione) di prorogare il contratto per ulteriori quattro anni, oltre il primo quadriennio, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Codice degli appalti, si applica al presente contratto la disciplina contenuta nella norma appena menzionata.
2. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'Operatore economico, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie, secondo quando previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Per facilitare l'esecuzione contrattuale, l'Operatore economico comunica alla stazione appaltante il nominativo del proprio referente supervisore con cui RUP, direttore dell'esecuzione e responsabili d'impianto potranno relazionarsi per aspetti organizzativi, risoluzione tempestiva delle problematiche e per ogni altra evenienza durante tutta la giornata d'apertura degli impianti con orario 8.00 – 24.00.

Il supervisore comunica alla stazione appaltante eventuali massimo altri tre nominativi di sostituti supervisore.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza.

5. Il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione, autorizza, per motivi d'urgenza e/o sicurezza, l'avvio del servizio da parte dell'Operatore economico al fine di assicurare continuità ai servizi oggetto del presente capitolato, anche anteriormente alla conclusione da parte di A.S.I.S. degli adempimenti giuridico amministrativi imposti ex lege, previa acquisizione della cauzione definitiva e delle garanzie assicurative previste dal contratto.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 12 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 l'oggetto del presente capitolato d'appalto rientra nelle fattispecie escluse dall'istituto dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 comma 1 del decreto legislativo sopra menzionato, in quanto una parte rilevante del corrispettivo è calcolato sulla base del reale servizio prodotto e consumato, essendo di scarsa rilevanza i costi per le attrezzature e i materiali utilizzati nella realizzazione della prestazione.

Art. 13 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si applica quanto disposto dal Capo II dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica quanto disposto dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni trimestre, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

1bis. I servizi prestati saranno oggetto di fatturazione trimestrale posticipata a misura, impianto per impianto, con le seguenti modalità:

- le ore di custodia, effettivamente svolte, degli impianti moltiplicate per il prezzo orario indicato dall'operatore nell'offerta economica (iva esclusa);
- le ore di pulizia, effettivamente realizzate, degli impianti moltiplicate per il prezzo orario indicato dall'operatore nell'offerta economica (iva esclusa);
- le giornate di pulizia, effettivamente realizzate, per utilizzo scolastico degli edifici in cui sono ubicati gli impianti sportivi (con e senza attività sportiva), secondo il calcolo di cui al capitolato tecnico, qualora il Comune di Trento o gli istituti scolastici stessi ne facciano esplicita richiesta.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Le ore di custodia, le giornate di pulizia dell'impianto, comprese quelle scolastiche, sono ricavate dal software in uso in A.S.I.S. per la gestione delle prenotazioni degli spazi dedicati alle attività sportive svolte negli impianti sportivi di cui all'allegato 1) del presente capitolato.

In caso di conguaglio annuale delle ore di custodia, per ciascun edificio saranno sommate le ore di servizio gestione accessi autorizzate da A.S.I.S. e comunicate all'Operatore economico. Non sono conteggiabili:

- il quarto d'ora al giorno di anticipo apertura;
- le ore intermedie non prenotate, cioè le ore vuote collocate tra due orari prenotati;
- i minuti successivi al termine delle prenotazioni;
- le prenotazioni autorizzate, le relative modifiche e cancellazioni entro i termini di cui all'articolo 4 del presente Capitolato.

2. Il pagamento è disposto previa verifica di conformità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Operatore economico o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per A.S.I.S., ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

7. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia, prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

8. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

9. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

10. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

11. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 17 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni di cui all'art. 16 del presente capitolato (*Modalità di pagamento e fatturazione del compenso*).

Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. Di tale verifica verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal direttore esecuzione contratto, condiviso con l'Operatore economico.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende realizzare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 31.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 21 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- non potrà essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del medesimo;
- deve essere autorizzato da A.S.I.S., previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione del subappaltatore per le prestazioni da eseguire;
- la stazione appaltante dovrà eseguire, in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4 lettera b) del sopra menzionato articolo, le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

A.S.I.S. corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Al subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – Pagamento diretto dei subcontraenti

A.S.I.S. corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto, ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



Art. 23 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dal contratto collettivo di lavoro di riferimento: nella fattispecie il CCNL Multiservizi. Il personale impiegato nelle prestazioni derivanti dal presente Capitolato deve essere inquadrato almeno nel terzo livello del CCNL appena menzionato.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro sopra richiamato e per la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 25 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. n. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 dicembre 2024. A tal fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico, al momento dell'affidamento del servizio, i dati del personale coinvolto.

2. Per quanto riguarda ogni altra questione rispetto all'istituto Clausole sociale si applica quanto disposto dall'art. 32 della L.P n. 2/2016.

2. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento,

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Capitolato.

Art. 26 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna a adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è A.S.I.S. di Trento. L'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, A.S.I.S. nomina l'Operatore economico Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 29 – Garanzia definitiva

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di A.S.I.S. per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 30 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 31 – Penali

1. In caso degli inadempimenti di cui all'art. 11 comma 3 del presente capitolato, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di euro 400,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita dalla stazione appaltante in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 29 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 33, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 32 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 33 – Risoluzione del contratto

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro cento giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

4. È facoltà di A.S.I.S. risolvere il contratto, qualora non venisse rinnovato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi dal Comune di Trento ad A.S.I.S. dopo il 31.12.2028, fermo restando l'applicazione in favore dell'Operatore economico delle disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Art. 34 – Recesso

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica quanto previsto all'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la A.S.I.S. (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla A.S.I.S. (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla A.S.I.S. (...).”

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 37 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

Art. 38 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale di A.S.I.S., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 di data 18 gennaio 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. A.S.I.S., nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 39 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Sede amministrativa:
via del Brennero, 276
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

